

ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST E SOCIETA' _____ PER EMERGENZA COVID 19: ESECUZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO – MEDICINA MOLECOLARE – PER L'ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO COVID 19 – (TAMPONE RINOFARINGEO)

Tra

L'Azienda Ausl Toscana Nord Ovest, con sede legale in Pisa Via Cocchi 7/9 (C.F./P.Iva. 02198590503), di seguito denominata "*Azienda*", nella persona del Direttore Generale, Dr.ssa Maria Letizia Casani, domiciliata per la carica presso la sede legale di Pisa Ospedaletto Via Cocchi, 7/9;

E

La **Società**, con sede legale in, Via (C.F. e P.I.), di seguito denominata "Società", nella persona del Legale rappresentante, Dott., nato a il, domiciliato per la carica presso la suddetta;

RICHIAMATO

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 8 bis e ss.;

DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502";

Deliberazione Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 504 "DPCM 12 gennaio 2017 " Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 502/1992. Primi indirizzi attuativi in merito alle patologie croniche e invalidanti e relative esenzioni";

Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, ss.mm.ii., "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale", ed in particolare: art. 29, comma 1, art. 29, comma 3, art. 29, comma 5, art. 29, comma 6, e art. 76 "Erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private";

Legge Regione Toscana 5 agosto 2009, n. 51 ss.mm.ii., "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento";

Decreto Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016 n. 79/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n. 51 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;

Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009 – Designazione di "ACCREDIA" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato" pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 20 del 26 gennaio 2010;

Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (stato di emergenza per 6 mesi dalla data di adozione del provvedimento);

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19", ed in particolare l'Art. 3 "Potenziamento delle rete di assistenza territoriale", il quale prevede la possibilità di acquisire ulteriori prestazioni sanitarie da soggetti accreditati, in deroga ai limiti di spesa regionali, e qualora il contributo dei soggetti accreditati non dovesse essere sufficiente per rispondere adeguatamente al fabbisogno, anche a soggetti non accreditati purchè autorizzati;

Circolare del Ministero della salute prot. 0011715 – 03/04/2020 – DGPRE – DGPRE -P del 3 aprile 2020 " Pandemia di COVID 19 – Aggiornamento delle indicazioni sui test sierologici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio"

Nota Regione Toscana prot. AOOGR/PT 0162503 del 5/5/2020 "Elenco aggiornato dei laboratori che eseguono test COVID- 19 – Aggiornamento"

Nota Regione Toscana prot. AAOO/PT 0166166 dell'8/5/2020 "Laboratori regionali di riferimento COVID -19 – analisi di conferma su tamponi COVID+"

PREMESSO

Che la Società risulta in possesso del certificato di accreditamento istituzionale rilasciato con Decreto della Regione Toscana n. del , per i seguenti percorsi erogati presso la struttura privata denominata , sita in : - Disciplina di patologia clinica ;

Che la nota n. 0162503 del 5/5/2020 della Regione Toscana – Diritti di Cittadinanza e coesione sociale integra l'elenco di cui all'allegato 2 della Circolare del Ministero della salute prot. 0011715 – 03/04/2020 – DGPRE – DGPRE -P del 3 aprile 2020 per l'individuazione delle strutture idonee all'erogazione dei tamponi molecolari;

Che la Società si rende disponibile a garantire l'offerta della propria collaborazione, per la quantità e la qualità delle prestazioni richieste dall'Azienda;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – PREMESSE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

Art. 2 – OGGETTO

1. Oggetto del presente Accordo contrattuale è l'esecuzione da parte della Società di esami di laboratorio (biologia molecolare) per accertamenti diagnostici CODIV 19, utilizzando la metodica Real-Time PCR su tamponi (forniti dalla struttura) inviati dai competenti Servizi aziendali (tampone rinofaringeo)

2. La Società si impegna ad effettuare un max di esami al giorno, per un numero massimo max complessivo di n. .000 esami, per il periodo di validità del presente Accordo contrattuale. Gli esami di laboratorio per gli accertamenti diagnostici COVID 19 devono essere effettuati esclusivamente su campioni inviati dall'Azienda. La Società prende atto che il numero giornaliero e il numero complessivo di esami potrebbe subire delle oscillazioni in base ai fabbisogni dell'Azienda USL.

3. La Società assicura altresì i seguenti servizi correlati:

- fornitura dei tamponi ;
- presa in carico dei tamponi da processare;
- ritorno in automatico dei referti, redatti in formato pdf e firmati con modalità digitale, tramite posta elettronica certificata dell'Azienda o portali dedicati nonché tramite interfacciamento con i software gestionali regionali.

4. L'accettazione e presa in carico dei campioni da analizzare da parte della Società avviene in giorni, orari, sede, e con modalità che le parti concordano e formalizzano con separato protocollo . Le modalità precisano che il ritiro/consegna è accompagnato da apposito Elenco dei campioni ritirati/consegnati, necessario anche in sede di rendicontazione delle attività erogate.

5. Il servizio di refertazione è garantito per 7 giorni alla settimana (da lunedì a domenica), in orario giornaliero 7.00- 24,00, entro un massimo di 48 ore dal momento dell'arrivo dei campioni e con identificazione firma con modalità digitale del professionista che ha effettuato la prestazione.

Art. 3 – MODALITA' DI EROGAZIONE

1. La Società esegue gli esami di laboratorio (biologia molecolare) per accertamenti diagnostici CODIV 19, presso la propria sede ubicata in _____) Via _____/

2. La Società assicura inoltre che le prestazioni oggetto del presente contratto sono svolte da personale qualificato, in possesso dei requisiti di legge e nel pieno rispetto del codice di deontologia delle diverse professionalità impiegate.

3. La Società assicura che le prestazioni sono erogate con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiale di consumo, e in conformità di procedure riconosciute a livello internazionale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

4. La Società si impegna ad adottare tutte le precauzioni, ambientali e per il personale previste per la prevenzione della diffusione dell'infezione COVID-19, con riferimento a maschera con visiera, guanti monouso, camice monouso.

5. la società si impegna al rispetto del programma dell'invio delle analisi di conferma di cui alla nota Regione Toscana prot. AAOO/PD 0166166 dell'8/5/2020 "Laboratori regionali di riferimento COVID -19 – analisi di conferma su tamponi COVID+"

6. La società si impegna a garantire i flussi informativi richiesti sia a livello Aziendale, Regionale e nazionale , anche mediante l'uso di specifici applicativi.

Non saranno riconosciute le prestazioni che non risulteranno caricate nei gestionali/flussi regionali.

ART. 4 – TARIFFE

1. A fronte degli accertamenti diagnostici COVID 19, è concordata una tariffa di € 49/00 onnicomprensiva di tutti i servizi correlati, ovvero: fornitura tamponi, presa in carico dei campioni presso la propria sede, invio dei referti.

2. Trattandosi di prestazioni di ricovero e cura le stesse ricadono nel regime di esenzione IVA ai sensi dell'Art. 10 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. La tariffa è già al netto di sconti di legge previsti per le prestazioni di laboratorio ove dovuti

Art. 5 – TETTI DI SPESA

1. Il tetto di spesa massimo, unico ed onnicomprensivo, per l'attività oggetto del presente Accordo contrattuale è definito in € _____ tenuto conto del numero di esami complessivo richiesto, della tariffa concordata e della durata del rapporto convenzionale.

2. L'Azienda non è vincolata al pieno utilizzo delle prestazioni ed è tenuta solamente alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate, in base alla tariffa concordata.

3. L'Azienda si riserva di procedere ad altri accordi contrattuali con strutture presenti sul territorio regionale ed aventi i requisiti necessari all'erogazione delle prestazioni di che trattasi ai sensi della richiamata Circolare ministero della salute del 3 aprile 2020 senza che la Società possa avanzare pretesa alcuna. L'Azienda è esonerata da ogni obbligo nei confronti della Società per l'attività eseguita oltre il volume finanziario concordato. La Società concorda che non vanterà alcun credito eccedente tale tetto.

Art. 6 – FATTURAZIONE

1. La Società provvede ad emettere fattura elettronica per gli esami effettuati con cadenza mensile, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui l'attività è stata eseguita. La fattura è inviata all'azienda USL Toscana nord Ovest e riporta l'indicazione del mese di competenza e la descrizione della tipologia di prestazioni erogate a cui si riferisce.

2. La Società si impegna ad inviare contestualmente ad ogni fattura elettronica il Tabulato riepilogativo degli esami effettuati, con l'indicazione dei seguenti elementi: numero progressivo della prestazione; cognome e nome dell'utente o eventuale numero identificativo campione; codice Azienda Usl di residenza dell'utente (202); data di effettuazione dell'esame, tariffa applicata, importo complessivo. I contenuti del Tabulato saranno comunque successivamente messi a punto in accordo tra le parti.

3. La Società si impegna altresì ad inviare all'Azienda contestualmente ad ogni fattura elettronica, per gli approfondimenti dei controlli amministrativi, copia dell'Elenco previsto a corredo dei campioni di volta in volta consegnati dall'Azienda, recante il timbro e la firma di un operatore presente in sede di consegna/ritiro oppure altra documentazione prevista eventualmente a corredo dell'invio.

4. Il Tabulato riepilogativo e l'Elenco sono trasmessi con cadenza mensile, in coincidenza con l'emissione della relativa fattura elettronica, tramite posta elettronica certificata, con il seguente indirizzo

Nell'oggetto è inserita la dicitura:

"Accertamento diagnostico COVID 19: documentazione a corredo fattura elettronica del mese di, anno". I file sono protetti con modalità idonee ad impedire l'illecita o fortuita acquisizione delle informazioni trasmesse. A tal fine il file sono zippati e dotati di password per l'apertura (massimo 8 caratteri con: almeno 1 maiuscola, 1 minuscola, 1 numero, 1 carattere speciale). La password è resa nota all'Azienda tramite canali diversi da quelli utilizzati per l'invio (ovvero consegna *brevi manu* oppure comunicazione telefonica). La password ha una durata annuale, per poi essere sostituita con una nuova password, comunicata con le stesse modalità.

Art. 7 – PAGAMENTI

1. Il pagamento delle prestazioni erogate dalla Società avviene entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche da parte della Società medesima, a condizione che siano pervenuti all'Azienda, contestualmente alle fatture stesse, gli allegati e la documentazione richiesta al fine dell'effettuazione dei controlli amministrativi.

2. Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n. 4 del 7 luglio 2011, le prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010, pertanto non è previsto il codice identificativo di gara (CIG). Sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Società si impegna, in ogni caso, ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi all'attività sono registrati sui conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

3. L'Azienda, al fine del pagamento delle competenze, acquisisce il documento di regolarità contributiva (DURC). La liquidazione delle competenze avviene qualora la Società risulti in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali.

Art. 8 – CONTROLLI AMMINISTRATIVI

1. L'Azienda provvede al controllo amministrativo di tutte le tipologie di attività svolta in collaborazione con la Società.
2. Nel caso in cui sia rilevata un'anomalia, l'Azienda ne dà comunicazione alla Società. La Società provvede a sanare tempestivamente le anomalie segnalate dall'Azienda come sanabili. Diversamente l'importo relativo alle anomalie non sanate verrà decurtato dalla liquidazione spettante alla Società. La Società è tenuta ad emettere nota di credito per anomalie ritenute non sanabili. La liquidazione delle spettanze dovute è disposta a seguito dell'emissione da parte della Società delle note di credito ad esso richieste.
3. Le fatture sono poste in liquidazione solo a seguito di verifica del rispetto e/o della coerenza dei tetti economici massimi previsti dal presente Accordo contrattuale.

Art. 9 – CONTROLLI SANITARI

1. L'Azienda esercita funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sanitario sulla qualità, quantità, efficacia, congruità e appropriatezza, clinica ed organizzativa, delle prestazioni erogate, al fine di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei pazienti nonché sulla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso per accertare il mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione-accreditamento o altra normativa.

Resta ferma ogni altra competenza dell'Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro.

2. Ai fini delle verifiche e dei controlli previsti dal presente articolo, la Società si impegna a fornire tutte le informazioni e la documentazione idonea richiesta dal personale dell'Azienda.

3. L'Azienda si riserva di rescindere l'Accordo contrattuale qualora dai sopralluoghi effettuati, da qualsiasi organo di vigilanza, ai sensi delle normative vigenti emergano irregolarità relative ai requisiti richiesti dalle normative o qualora la Società non ottemperi ad eventuali prescrizioni ricevute.

Art. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le Parti si qualificano come autonomi titolari del trattamento ed entrambe, nell'effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per l'attuazione dei servizi di cui al presente Accordo contrattuale, sono tenute ad osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni ed al Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016 e eventuali modifiche e integrazioni.

2. La Società è altresì tenuta ad informare l'Azienda in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

3. In ogni caso la Società si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Azienda, senza preventivo consenso dell'Azienda stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate alla Società.

Contestualmente alla sottoscrizione del presente documento viene sottoscritto l'atto giuridico" relativo alle prestazioni oggetto del presente accordo

Art. 11 – COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA'

1. La Società provvede ad assicurare sé stessa ed il personale impegnato nelle attività di cui al presente atto per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento delle medesime attività.

2. La Società risponde altresì ad assicurare il personale impegnato nel servizio contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività stessa.

3. Qualunque esclusione delle suddetta polizza non implica assunzione di rischi a carico dell'Azienda.
4. La Società è tenuta all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e non.
5. Per il personale dipendente, la Società assicura il rispetto dei minimi salariali o di quanto previsto negli eventuali contratti collettivi e di categoria o dal proprio eventuale regolamento interno e da quanto previsto da norme statali e regionali applicabili.
6. La Società è tenuta all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", con riferimento in particolare alla dotazione di dispositivi di protezione individuale. Restano ferme le responsabilità in testa alla Società in merito alle strutture, attrezzature, formazione, sorveglianza sanitaria.

Art. 12 – RECESSO

1. Ai sensi dell'art. 21-sexies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Azienda ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto per intervenute modifiche organizzative o istituzionali o per cessazione anticipata dello stato di emergenza dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. In tal caso alcun indennizzo è dovuto alla Società da parte dell'Azienda.
2. Il recesso è esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r ed ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
3. Il recesso ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di contratto già eseguita. Le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività avviate, con riferimento ai campioni eventualmente presi in carico.

Art. 13 – PENALITA' E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Eventuali inadempienze al presente contratto devono essere contestate dalla parte che ne abbia interesse per iscritto e con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Successivamente le parti concordano un termine entro il quale le stesse inadempienze devono essere rimosse, pena la sospensione dell'efficacia, fino all'adempimento di quanto stabilito con il presente contratto, ivi compreso il pagamento delle fatture giacenti.
2. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Società per le prestazioni rese.
3. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Trascorso inutilmente il termine concesso, si ha diritto alla risoluzione per inadempimento del presente contratto, fatta salva comunque l'azione di rivalsa per l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA

1. I laboratori di riferimento regionali devono svolgere funzione di coordinamento per i laboratori aggiuntivi identificati dalle regioni per effettuare la diagnosi SARS-CoV-2, fornendo il supporto e le indicazioni necessarie secondo specifici

piani regionali. Quale criterio per la valutazione delle capacità diagnostiche per infezione da COVID-19 dei nuovi laboratori arruolati dalle regioni si ritiene sufficiente un riscontro dei risultati di diagnosi riguardanti i loro primi 5 campioni positivi e 10 campioni negativi con quanto rilevato presso i laboratori di riferimento regionali. L'elenco aggiornato dei laboratori che possono effettuare la diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori secondo protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 indicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è riportato in allegato 2.

Pertanto il presente contratto si risolve di diritto, ex art. 1456 del codice civile, salvo il risarcimento degli eventuali danni e ad ogni rimedio di legge, nel caso che il riscontro di cui sopra, che sarà effettuato dalla laboratorio di riferimento dell'azienda universitaria ospedaliera di Pisa, dia esito negativo quanto a capacità diagnostiche per infezioni da COVID-19.

2. 1. Il presente contratto si risolve altresì di diritto, ex art. 1456 del codice civile, salvo il risarcimento degli eventuali danni e ad ogni rimedio di legge, nei seguenti casi, esemplificativi e non esaustivi, e fatti salvi i rapporti pregressi:
 - qualora la Società non risulti più in regola con le procedure o con i requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e per l'accreditamento istituzionale o altra normativa internazionale e in caso di decadenza degli stessi;
 - in caso di gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza e delle norme dettate a tutela dei lavoratori, nonché inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
 - in caso di riscontrati inadeguati livelli quali-quantitativi del servizio (con obbligo della Società di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto) e di gravi e ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dei servizi competenti;
 - l'accertato mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - l'accertata violazione da parte della Società, delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali;
 - nel caso in cui nella gestione e proprietà della Società vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
 - la mancata messa a disposizione dell'Azienda della polizza assicurativa o di altra forma di garanzia idonea
3. In attesa del pieno accertamento di ciascuno dei casi sopra indicati, l'Azienda è autorizzata a sospendere i pagamenti degli importi dovuti alla Società per le prestazioni erogate in virtù del presente Accordo.

Art. 15 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Pisa.
2. A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 20 - DECORRENZA E VALIDITÀ'

1. Il presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione e per un periodo di 30 giorni salvo proroghe. La data di effettiva decorrenza sarà concordata dalle parti e formalmente comunicata alla U.O. privato accreditato e trasporti sanitari
2. Qualora le parti intendano rinnovare o prorogare il presente rapporto contrattuale agli stessi patti e condizioni, ciò potrà avvenire in virtù di accordi espressi, formalizzati con apposito atto del Direttore Generale dell'Azienda.

3. Al contrario, decorso il termine finale senza che sia intervenuto il formale rinnovo o proroga del rapporto, il contratto si intende cessato, con conseguente impossibilità di proseguire nell'erogazione delle prestazioni oggetto di collaborazione.

Art. 16 – SPESE

1. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per un importo pari a € . Le spese sono poste a carico della Società.

2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono poste a carico della parte richiedente.

Art. 17 – REPERTORIO

1. Il presente atto viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica. 2. Il presente atto consta di n. 17 articoli e n. 17 pagine ed è conservato agli atti della U.O.C. Privato accreditato e trasporti sanitari

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.

Dr.ssa Maria Letizia Casani

Per espressa accettazione artt. 4 -5 - 7 - 12 -13 -14

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARIA BARTOLOZZI

DATA FIRMA: 11/05/2020 15:48:00

IMPRONTA: 61383764333434316134346539373431643862336339643530653034306331643465666231343633